

Le notificazioni telematiche degli avvocati



ROMA 10 DICEMBRE 2015

Avviso: la presentazione, nell'ambito di una cartella , contengono link a doc correlati. I link nella cartella funzionano solo se i file non cambiano posizione. Quelli a siti web funzionano se si visiona on – line.

Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM

L'avvocato si sostituisce all'uff. giudiziario

L'introduzione per effetto della legge 21 gennaio 1994, n. 53,

della facoltà per gli avvocati di notificare in proprio rappresenta, quindi, un'eccezione ispirata alla "liberalizzazione e facilitazione delle notificazioni", conformemente alla *ratio* di tale normativa



I riferimenti normativi attuali

- Legge 21 gennaio 1994, n. 53
- D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 – Art. 18
- Provvedimento 16 aprile 2014 – Art. 19-bis
- DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 – Artt. 16-bis, c. 9-bis, 16-ter, 16- sexies, 16-undecies
- **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68**
- **Per una *rassegna di tutti i riferimenti normativi* in tema di pct a cura di Pietro Lupi vedi qui**
- **Per il *testo integrale del contributo su notifiche telematiche* a cura di Pietro Lupi e Antonella Ciriello vedi qui**

Il testo fondamentale però...



- **Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68** (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).

l'art. 6 del Dpr 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna

- ***La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”)*** e che la stessa “...è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario

La ricevuta completa (art. 6 del Dpr 68/2005, art. 18 del DM 44/2011);

la ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato”

art. 18 del DM 44/2011,

nel caso di notificazione a mezzo PEC
eseguita dagli avvocati,

“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 **è quella completa**, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.




MITTENTE

DESTINATARIO



1 - Ricevuta di accettazione



GESTORE PEC MITTENTE

GESTORE PEC DESTINATARIO



2 - Ricevuta di consegna



Schema semplificato di funzionamento della PEC

Antonio Ciriello, giudice istruttore di
Napoli, Componente STO presso CSM

In particolare la ricevuta di avvenuta consegna è un file

- che conterrà a sua volta come allegato un altro *file*, **ed esattamente un'altra busta di posta elettronica (in genere: *postacert.eml*)** aprendo la quale si rinverranno i documenti allegati dall'avvocato in sede di invio del messaggio pec di notifica (quindi, almeno la relata di notifica e l'atto notificato).



La firma del gestore (l'art. 9 del DPR 68/2005)

- il gestore del servizio di posta elettronica appone la sua firma elettronica avanzata *“...che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse ...”*.
- È la coccardina che vedremo dopo...
- È il senso della PEC



LA LEGGE 53/1994

L'avvocato, munito di **procura alle liti** e fuor dei casi in cui l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente, può notificare **atti giudiziari in materia civile, amministrativa e stragiudiziale** a mezzo PEC utilizzando per la spedizione una propria utenza PEC ed un **indirizzo PEC del destinatario desumibile da pubblici elenchi.**

Il perfezionamento

3. La notifica si perfeziona, **per il soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, **per il destinatario**, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

Gli allegati alla notifica


La notifica si esegue mediante **allegazione** al messaggio di posta elettronica certificata:

- 1) dell'atto da notificarsi e la procura;
- 2) della relata di notifica

N.B. LA RELATA DI NOTIFICA DEVE CONTENERE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' sia che si tratti di notifica riferita ad un ORIGINALE ANALOGICO che di copia informatica (non è necessario solo per DUPLICATO INFORMATICO)

[Art. 16 UNDECIES D.L. 179/2012 NEL TESTO MODIFICATO DALLA LEGGE 132 /2015](#)

In concreto



La relata di notifica – La forma

Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994

L'avvocato redige la **relazione di notificazione** su documento informatico:

- 1) separato;
- 2) sottoscritto con firma digitale ;
- 3) allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

La relata di notifica – Il contenuto

Art. 3bis, co. 5, L. 53/1994

La relazione deve contenere:

- a) **il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;**
- b) **(SOPPRESSO);**
- c) **il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;**
- d) **il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;**
- e) **l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;**
- f) **l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;**
- g) **l'attestazione di conformità di cui al comma 2.**

Art. 11 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

1. Le notificazioni di cui alla presente legge **sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio**, *se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.*

Art. 6 Avvocato Pubblico ufficiale



- 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
- 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

L'atto da notificare


L'atto da notificare **è necessariamente un documento informatico** (altrimenti non potrebbe essere notificato telematicamente) **MA** può essere:



- 1) un **documento (nato) cartaceo** (o anche detto “analogico”) e quindi divenuto telematico ai fini della notifica (perché trasformato dall’avvocato) o già divenuto tale perché scansionato dalla cancelleria per l’acquisizione al fascicolo informatico ;
- 2) un **documento informatico** (originale informatico oppure copia o duplicato di documento di cui al punto 1, originariamente cartaceo)



Le copie delle copie....



- Uno degli aspetti di più difficile (astratta) comprensione del PCT è il concetto di copia della copia, che si ricollega empiricamente a documenti che modificano la propria natura, da informatico a digitale e viceversa, in ragione dell'uso che l'interessato ne deve fare.
- Esempio concreto:
- il giudice emette una sentenza cartacea
- Il cancelliere la trasforma in digitale per inserirla nel fascicolo telematico ([ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis d.l.179/2012](#))
- L'avvocato estrae quella sentenza e la notifica in maniera tradizionale, trasformandola di nuovo in un documento cartaceo, previa attestazione (sempre [ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis d.l. 179/2012](#))
- Lo stesso avvocato, se volesse produrre in giudizio la prova della notifica, dovrebbe trasformare nuovamente il documento (già analogico, già informatico, già analogico per la notifica) in documento informatico, accompagnandolo con le attestazioni di cui [all'art. 16 decies d.l. 179/2012](#), a decorrere dal 27 giugno del 2015, in ragione della introduzione di tale comma ad opera del d.l. 83/2015 convertito con modifiche in legge 132/2015)

OGGETTO DELLA NOTIFICA

LE DEFINIZIONI DEL CAD contenute nell'art. 1

- **i-bis) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (es. ricopio la mia ordinanza scritta a penna su un file...)**

copia informatica di documento informatico:

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari

(passo da un formato all'altro, senza modifiche estetiche oppure con l'aggiunta di coccardina e informazioni in blu)



copia per immagine su supporto informatico di documento analogico

- i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
- esempio ricevuta di avvenuta consegna duplicato informatico
- (nell'esempio, l'avvocato l'estrae dal pst ed equivale all'originale ai sensi dell'art. 9 bis del 16 bis)

i-quinquies) duplicato informatico



- i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,

della medesima sequenza
di valori binari
del documento
originario



Art. 23 bis del CAD



- Art. 23-bis ((*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*). **1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.** **2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.))**

NOTIFICA DI DOCUMENTO INFORMATICO (dove lo prende?)

Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o **trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, **equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale ...****

NE POSSONO ESTRARRE COPIA

Art. 16bis, comma 9bis, d.l. 179/12

... . Il **difensore**, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale **possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico.** Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.

ECCEZIONI AL POTERE DI AUTENTICA

- **PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI che Autorizzano il PRELIEVO di SOMME di DENARO VINCOLATE all'ordine del GIUDICE**
- **DOCUMENTI INFORMATICI DIVERSI da quelli indicati dalla norma (per es. i DOCUMENTI PRODOTTI)**
- **COPIE ESECUTIVE**

IN DEFINITIVA

- DUPLICATI
- COPIE ANALOGICHE
- COPIE INFORMATICHE

Possono costituire oggetto di notifica.

Possono essere estratti con le modalità di cui al comma 9 bis art. 16 bis.

Occorre l'attestazione di conformità ai fini della notifica, per le copie.

La disciplina sulla notifica e le attestazioni di conformità



la materia della notifica telematica impone oggi di esaminare la problematica delle attestazioni di conformità così come disciplinata in termini generali dalla nuova normativa introdotta dalla legge 132/2015

ATTO DA NOTIFICARE NON INFORMATICO

Art. 3-bis ,co. 2, Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Potere di autentica dell'avvocato

Quando l'atto da notificarsi NON consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale secondo le modalità previste dall'art. 16 undecies del d.l. 179/2012 (introdotto dalla legge 132/2015 che ha convertito il d.l. 83/2015)

Art. 16 undecies in vigore dal 21/8/2015

- “1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
- 2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una **copia informatica**, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento informatico.

Segue ...

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo **esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche** stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. **Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

Il precedente testo rinviava invece all'art. 22, co. 2, CAD

Le **copie per immagine** su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali** da cui sono estratte, **se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi **dell'articolo 71**.

Già sulla base di questa norma (art. 6 della legge 53/1994) l'avvocato era pubblico ufficiale

Ora il testo **dell'art. 16 undecies** comma 3 bis, d.l. 179/2012 lo prevede esplicitamente per tutti gli utenti abilitati esterni.

NODO INTERPRETATIVO

si attendono le specifiche tecniche



- Dal momento che l'estrazione di copia informatica ai fini della notifica telematica impone che la attestazione sia contenuta (non nello stesso documento ma) nella relazione di notificazione (coerentemente con quanto disposto dalla [legge 53/1994 art. 3 bis al comma 2 e 5 lett. g](#)) e che sia realizzata esclusivamente secondo le specifiche tecniche indicate dal comma 3 dell'art. 16 undecies ai fini della individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione **secondo alcuni non può essere più realizzata la notifica telematica di documento analogico o informatico (non duplicato, ma copia) prima che intervengano le specifiche tecniche.**

In altre parole fino alla emanazione delle specifiche tecniche

- Sarebbe possibile per gli avvocati utilizzare la notifica via **PEC, solo per i duplicati informatici e atti nativi digitali** che, in quanto tali, non richiedono attestazione di conformità alcuna.
- **Non potrebbero essere notificati via PEC né le copie informatiche di documento analogico né di documento informatico**, per esplicita previsione del comma 3 art. 16 undecies DL 179/12 che richiede attestazione su documento separato ai fini della notifica telematica e che la subordina alle specifiche tecniche.

Atto originale digitale più procura scansionata?

- Opinione minoritaria non condivisibile:
non sarebbe possibile eseguire notificazioni di atti in originale digitale (es. citazione) che accludano la copia scansionata della procura ad litem, essendo anch'essa abbinata all'attestazione di conformità

Si risolve in base alle regole tecniche

Contro l'interpretazione «negativa»



- Molti interpreti fanno valere il limitato valore della specifica tecnica di valore meramente integrativo tecnico e non normativo.
- La rilevanza sarebbe prevista solo ai fini della individuazione, per cui non ponendosi un problema di individuazione non vi sarebbe problema di ammissibilità
- Si potrebbe prevedere l'inserimento della autentica, tanto nel documento informatico che nella relata
- Sarebbe irrazionale ritenere che, per effetto di questa norma, le notifiche già praticate e ammesse non sarebbero possibili fino alla emanazione delle spec. tec

Prudenza..degli avvocati

- Da i siti web e dalla pratica quotidiana emerge CHE GLI AVVOCATI, in attesa delle specifiche tecniche previste dal comma 3 dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012 inserito dalla citata legge di conversione n. 132/2015 stanno evitando di notificare le copie



Attenzione!



- Gli atti estratti dai registri di cancelleria (anche se fossero scansioni di originali analogici, es. sentenze depositate cartaceamente) SAREBBERO COMUNQUE DUPLICATI INFORMATICI (rispetto al documento pdf oggetto di scansione, che equivale all'originale anche in mancanza di firma del cancelliere ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis)

La prova della notifica telematica

Come si fornisce la prova dell'avvenuta notifica telematica di un atto giudiziario in materia civile ?

La prova della notifica telematica si offre, di regola, telematicamente

innanzi ai tribunali ed alle corti di appello, sulla base della lettura degli artt. 9 della L. 53/1994 e 19-bis del Provvedimento del responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere

fornita dall'avvocato **esclusivamente in modalità telematica e non** presentandosi in udienza innanzi all'organo giudicante con la stampa del contenuto delle ricevute PEC o provvedendo ad allegare le stesse ad una busta telematica nel fascicolo informatico.

Art. 9 Legge 21 gennaio 1994, n. 53

come modificata dalla legge 228/12 e dalla legge 114/14

1-bis. Qualora NON si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

La possibilità di depositare file .msg, .eml



- La possibilità per l'avvocato di depositare telematicamente l'atto notificato con le ricevute PEC di accettazione e avvenuta consegna è possibile dall'entrata in vigore, il 16 maggio 2014, del Provv. del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014 **che, sostituendo il precedente provvedimento del 18 luglio 2011**, ha previsto all'art. 13 (formato dei documenti informatici allegati) che è ammesso il deposito telematico dei file con estensione .msg e .eml, cioè i file contenenti messaggi di posta elettronica.

Art. 19bis Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (*Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011*)

5. La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Solo dopo queste specifiche tecniche....

- sono stati, quindi, rilasciati dal DGSI, alle società che realizzano i programmi cd. imbustatori per i depositi telematici degli avvocati (e degli ausiliari del giudice), gli schemi per i depositi di tali file e con un aggiornamento del luglio del 2014 la **Consolle del Magistrato è stata dotata di una funzione che consente di aprire questi messaggi PEC e di controllarne il contenuto al fine di consentire al giudice di verificare direttamente che siano state rispettate le disposizioni di cui alla legge n. 53/1994.**



La prova della notifica

La prova della notifica a mezzo PEC deve, quindi, essere fornita:

1) **in modalità telematica** (LA REGOLA);

2) ove ciò non fosse possibile (perché per esempio non c'è un fascicolo telematico), può essere fornita con la **copia cartacea** del contenuto del messaggio PEC e delle due ricevute (L'ECCEZIONE).

L'impossibilità del deposito telematico

l'impossibilità potrà riguardare, oltre che situazioni contingenti (es art. 16 bis comma 4 d.l. 179/2012) gli uffici ove manchi il fascicolo telematico, come quelli del Giudice di Pace e della Corte Suprema di Cassazione.

È oggi invece possibile per i Tribunali e le Corti d'Appello, interessati sia dalla obbligatorietà dei depositi telematici che dalla facoltatività degli stessi ai sensi dell'art 16 bis d.l. 179/2012

In caso di deposito corretto

The screenshot displays a legal case management interface. On the left, a sidebar shows the case structure for 'FASCICOLO 21538/2014 (6)', with the selected document being '[AP] Istanza Generica (26/11/2014 20:03)'. The main area shows the document content, which includes the header 'STUDIO LEGALE' and a table of data. A red banner indicates a warning: 'Attenzione: Rilevata presenza di collegamenti ipertestuali esterni o non presenti tra gli allegati'. Below this, a table lists the document's details, and a 'NOTE CANCELLERIA:' section is visible. At the bottom, a table of attachments is shown, with a red arrow pointing to the 'Consegna.eml' file.

Debitore	Codice Fiscale	Stato Richiesta	Opposti
[REDACTED]	[REDACTED]	Concessa Definitiva Esecutori...	Non presente

Allegati dell'atto (3)	Tipo	Nome file
	Ricevuta di avvenuta/mancata consegna notifi...	Consegna.eml
	Dati atto	DatiAtto-00000033-00000007.xml.p7m
	Ricevuta di accettazione notifica in proprio	Ricevuta accettazione.eml

Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM

In caso di deposito erroneo

7907783.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra 7

Aprì 2 / 3 82% Strumenti Compila e firma

Udenze:

← 2)... e appare questo.

Tribunale di Napoli

1) Clicca qui...

Debitore Codice fiscale Stato Richiesta Opposizione
O FARO S.R.L. 07585031217 Concessa Prima Formosa Non presente

ANCELLERIA:

Nome file
DatiAttoCert.p7m
RELATA ACCETTAZIONE + AVVENUTA CONSEGNA.pdf

Salva Archivia Versioni

Tahoma 14

C S

DATA: Mer 04/06/2014 19:24
DA: posta-certificata@pec.aruba.it
A: [redacted]@avvocatinapoli.legalmail.it
OGGETTO: CONSEGNA: Notifica ai sensi della L. 53 del 1994 e ss.mm.ii.
ALLEGATO: daticert.xml (dimensione 2 KB)
postacert.xml (dimensione 420 KB) Messaggio di posta elettronica
anima.p7a (dimensione 2 KB)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a [redacted]@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 04/06/2014 alle ore 19:24:48 (+0200) il messaggio con oggetto "Notifica ai sensi della L. 53 del 1994 e ss.mm.ii." inviato da [redacted]@avvocatinapoli.legalmail.it ed indirizzato a [redacted]@pec.it è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: 51888274.518887129.1481902686778vllaspec@legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo (cliccare sul file "postacert.xml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, (come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.xml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM

Che provvedimento adotterà il giudice?

- Opinione preferibile:
- Il giudice inviterà l'avvocato a procedere al deposito CORRETTAMENTE.
- (PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE, NATURA SUB REGOLAMENTARE DELLA FONTE ETC.)

[esempio di provvedimento](#)



Le difficoltà dei giudici



scaturiscono dalla circostanza che i controlli devono essere necessariamente eseguiti attraverso il software fornito dal Ministero della Giustizia, Consolle del Magistrato, e dalla necessità che, in relazione alla modalità di firma scelta dall'avvocato (CADES o PAdES) può essere necessario per il giudice disporre di software installati sul proprio computer.

In pratica cosa deve fare l'avvocato (per consentire i controlli al giudice)?

L'avvocato deve **salvare (es.sul proprio computer)** la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna e poi allegare i file salvati, oltre all'atto notificato, tramite il redattore atti utilizzato per effettuare i depositi telematici.

**I formati saranno
.eml o .msg**



Cosa deve fare il giudice?



- Il giudice deve, da consolle, verificare che ci siano la ricevuta di accettazione, la ricevuta di avvenuta consegna in formato eml o msg (oltre che l'atto principale)
Cliccando sulla ricevuta di avvenuta consegna, dal momento che la stessa è di tipo completo, è in realtà per il giudice verificare completamente la notifica telematica

A seconda della firma digitale che ha apposto l'avvocato (cades o pades) i file saranno in formati diversi

In sintesi il giudice..

Deve trovare i duplicati dei file delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna:

- un atto di deposito telematico (atto principale)**
- due messaggi di posta elettronica (che sono due file che hanno estensione .msg o .eml),**


li deve aprire "aprire" tramite il suo applicativo Console, utilizzando il programma di posta elettronica di cui automaticamente il sistema si avvale, in ragione della natura dei file (che sono delle e-mail, ossia dei messaggi di posta elettronica)

Vediamo passo passo cosa trova il giudice:

1. ricevuta di accettazione in formato .msg o .eml

1. ricevuta di avvenuta consegna in formato .msg o .eml

1. file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e contenente dati identificativi relativi alle ricevute



0:03)	Allegati dell'atto (3)	Tipo	Nome file
		Ricevuta di avvenuta/mancata consegna notif...	Consegna.eml
		Dati atto	DatiAtto-00000033-00000007.xml.p7m
		Ricevuta di accettazione notifica in proprio	Ricevuta accettazione.eml

Il file DATIATTO.XML



- **Il file DatiAtto.xml non è altro che una copia strutturata dei dati già presenti nell'atto realizzato dall'avvocato. Il Giudice non deve compiere controlli su questo file.**
- Questo file è previsto dalle specifiche tecniche con la funzione di consentire al sistema (lato ufficio giudiziario) di acquisire automaticamente i dati del procedimento senza la necessità di un inserimento manuale da parte del Cancelliere. I dati inseriti in questo file (che devono quindi essere identici a quelli inseriti nell'atto principale) dovrebbero essere acquisiti in modo automatico dai sistemi informatici ministeriali e utilizzati per la creazione e per l'aggiornamento del fascicolo.
- L'avvocato non "scrive" consapevolmente questo file ma il suo redattore o imbustatore (ossia il suo software per il pct, che l'avvocato ha acquistato sul mercato o che si è procurato tra quelli gratuiti in giro, progettato per essere conforme alle prescrizioni del ministero) produce il file DatiAtto.xml che confluisce nella "busta telematica" automaticamente.

2 - 3) I file .MSG o .EML

- Se fosse presente solo il file DatiAtto.xml ma non i file con estensione .msg o .eml non sarebbe possibile per il giudice il controllo della notifica telematica.
- Qualora, invece, risulti presente un file contenente la stampa della notifica telematica senza estensione MSG O EML non è possibile il controllo



Il controllo in concreto

Le concrete modalità di controllo da parte del giudice sono, tuttavia, ancorate **alla natura della firma utilizzata dall'avvocato tramite il redattore atti di cui si serve (ossia il suo software che gli consente di firmare gli atti e di inserirli nella busta telematica).**



La firma digitale nel CAD e nel PCT

la firma elettronica è disciplinata in generale dall'art. 1, lett. q, D.Lgs. 82/2005 del Codice dell'Amministrazione digitale che la definisce come *«l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica»*



La firma digitale

la firma attualmente in uso è **la firma digitale (Art. 1, lett. s, D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione digitale .**

ossia un particolare tipo di firma elettronica

avanzata “*basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici*”.



Forma scritta



- Essa è idonea a conferire forma scritta al documento informatico cui è apposta (v. art. 21, comma 2 e 2-bis del CAD), ed è obbligatoriamente utilizzata nei rapporti con PA (v. art. 65 del CAD)
- Cass. 10 novembre 2015, n. 22871 **la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità** per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile del cd. "Codice dell'amministrazione digitale".

CADES

- La firma **CADES** (CMS Advanced Electronic Signatures) è una firma digitale che può essere apposta su qualsiasi tipo di file. In seguito all'apposizione si genera una busta crittografata contenente il file originale che si presenta come un file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è *.p7m*.

PADES

- La firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) è una firma che può essere apposta su un solo tipo di file, il PDF che è lo standard di riferimento per quanto riguarda i documenti in formato digitale. L'apposizione di una firma PAdES su un file .pdf genera un nuovo file la cui estensione (la parte finale del nome del file che succede il punto) è ancora *.pdf*.

IMPORTANTE. SENZA IL SW, CADES NON SI CONTROLLA



Occorre, quindi, che il magistrato verifichi, eventualmente tramite l'assistenza, **se il proprio computer dispone del software per poter aprire e leggere i file firmati CADES.** In caso contrario (ossia quando cliccando sul file in questione il computer non lo apre), è necessario chiederne la installazione (non potendo il magistrato nella maggior parte dei casi provvedere autonomamente al download, in quanto non amministratore della macchina).



CONTROLLO CADES


- **Quando il software è disponibile, la notifica si controlla cliccando sui file contenuti nella busta e riportati tra gli allegati di console, ossia sulla ricevuta di accettazione e su quella di avvenuta consegna. In particolare, il controllo completo si effettua cliccando sulla seconda, che è, appunto, una ricevuta di tipo "completo" (cioè contiene l'intero messaggio pervenuto alla casella del destinatario).**

Bisogna andare al contenuto concreto della notifica

- **Per eseguire questo controllo occorre cliccare sull'allegato "postacert.eml" che è il duplicato del messaggio PEC notificato dall'avvocato al destinatario**



PER ESEGUIRE IL CONTROLLO CONCRETO DELLA NOTIFICA (DOPO AVER VERIFICATO RAC SI CLICCA SU RDAC)



Si visiona il duplicato del messaggio pec pervenuto al destinatario

The screenshot displays an Outlook window titled "notificazione ai sensi della legge 53/94 - Messaggio (Testo normale) (Sola lettura)". The interface includes a ribbon with various actions like "Ignora", "Posta indesid.", "Elimina", "Contrassegna come spam", "Rispondi", "Inoltra", "Regole", "Segna come da leggere", "Traduci", and "Zoom".

The email header shows the sender as "RAFFAELLA DI DONATO" and the recipient as "[REDACTED]@pec.it". The subject is "notificazione ai sensi della legge 53/94". The message was sent on Wednesday, 07/01/2015 at 11:12.

The message body contains the following text:


"ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS L. 53/1994.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.
SI AVVERTE CHE LA LETTURA DEGLI ALLEGATI RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI UN SOFTWARE SPECIFICO SUL COMPUTER DEL DESTINATARIO (ES. DIKE, FIREMACERTA, ARUBASIGN) E CHE TALI SOFTWARE SONO REPERIBILI GRATUITAMENTE SUI SITI DI NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA.IL MITTENTE DELLA PRESENTE NOTIFICAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN RELAZIONE ALLE OPERAZIONI DI SCARICAMENTO, INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI TALI APPLICATIVI".

Below the text, the name "Raffaella Di Donato" is visible. The email includes several attachments:

- d. i. canone e relate notifica.pdf.p7m
- istanza rimessione in termini canone.pdf.p7m
- accoglimento istanza rim. termini canone.pdf.p7m
- decreto ingiuntivo canone 4560_14.pdf.p7m
- RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI PEC Canone.pdf.p7m


The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, various application icons, and the system tray with the date and time: 17:39 on 18/10/2015.

SE L'AVVOCATO HA FIRMATO CADES



Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM

SE INVECE LA FIRMA è PADES NON SERVE UN SOFTWARE SPECIFICO E SI LEGGE DIRETTAMENTE IL PDF



Per completezza

- Anche se non riguarda l'ipotesi della notifica telematica occorre avere presente il testo dell'art. 16 decies 179/2015
- «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti ***((e dei provvedimenti))***) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto** *((processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme,))* attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale *((o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento))*. ***((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132))***.

Testo in vigore dal 27 giugno al 20 agosto 2015

- «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico **e notificato, con modalita' non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,** attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione

Ne discende che dovremmo...

- A partire dal 27 giugno, porci il problema della attestazione di conformità necessaria, per esempio, quando l'avvocato ha estratto il decreto ingiuntivo telematico, lo ha trasformato in cartaceo, lo ha consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, e successivamente deve TRASFORMARE NUOVAMENTE, il doc cartaceo notificato in documento INFORMATICO SCANSIONATO....

IN SOSTANZA SERVONO DUE ATTESTAZIONI

- UNA DA TELEMATICO A CARTACEO
- UNA DA CARTACEO A TELEMATICO
- LA PRIMA PER LA NOTIFICA
- LA SECONDA PER IL DEPOSITO DOPO LA NOTIFICA.

Se non è presente la seconda?

[Esempio di provvedimento schematico](#)

[Non proprio schematico....](#)



CONCLUSIONI

- LA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE TELEMATICHE IN PROPRIO DELL'AVVOCATO è EFFETTIVAMENTE COMPLESSA. SI INTRECCIANO NORME GIURIDICHE, TECNICHE, KNOW HOW, CONCETTI INFORMATICI O DI DIRITTO DELL'INFORMATICA PER NOI NUOVI E DIFFICILI (anche in considerazione delle conoscenze medie degli operatori del diritto).
- La formazione comune, la partecipazione consapevole ai vari forum e mailing list informative, lo studio **LA CONOSCENZA** costituiscono è certo, l'unica chiave di lettura possibile ANCHE PER
- CORREGGERE LE NORME CON
- INTERPRETAZIONE

Antonella Ciriello, giudice del tribunale di Napoli, Componente STO presso CSM



Ma ormai questo catalogo di conoscenze è ineludibile strumento del nostro lavoro

- Non è facoltativo ma cogente.

Le difficoltà che producono gli applicativi scelti per il PCT, i software di cui siamo stati dotati, le stesse regole che dematerializzano, non possono tradursi in una negazione della circostanza che

- il processo si occupa e si realizza attraverso atti e provvedimenti, e questi allo stato sono in parte telematici (obbligatoriamente o facoltativamente)
- Gli atti stragiudiziali sono spesso telematici
- **Le notifiche ex lege 53 /1994 in proprio sono in massima parte telematiche** ([V. LAVORO CIRIELLO LUPI](#))

È allora importante una diffusione di conoscenze capillari e uniformi

- Obiettivi:
- Certezza del diritto
- Tutela del giusto processo, improntato non solo ad una rigida idea di efficienza, ma idoneo a svolgere il suo ruolo di tutela previsto dalla costituzione.



Grazie per l'attenzione

Antonella Ciriello



appendice

- Problematiche giurisprudenziali
- Publici elenchi per notifica telematica